

Via Riboli, 15 – 16145 Genova
010 587323
www.studiodapelo.it

Contratti a termine, attenzione al calendario

Di seguito, un cenno circa il percorso normativo dei contratti a termine, in attesa dell'imminente conversione in legge del DL dignità, prevista entro il 10/08/2018.

I contratti stipulati fino al 13/07/2018 sono regolati dall'art 19 del D.Lgs. 81/2015 che stabiliva: il termine del contratto può essere prorogato (anche senza motivazioni o causali e con il consenso del lavoratore) per un massimo di 5 volte nell'arco non superiore a 36 mesi.

I contratti stipulati dal 14/07/2018 sono invece regolati dal DL 12/08/2018 n. 87, c.d. "decreto dignità" che stabilisce:

il termine del contratto non può avere durata superiore a 12 mesi, prorogabile liberamente nel corso e nel limite dei 12 mesi; è possibile che possa prevedere una durata superiore, anche per il tramite di non oltre 4 proroghe e nel limite massimo di 24 mesi, solo in presenza di rigorose condizioni (esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività oppure connesse a un incremento temporaneo e non programmabile dell'attività stessa).

Di fatto il DL dignità ha ripristinato, per il contratto a termine, i vincoli già individuati dal D.Lgs. 368/2001 e dalla Legge 92/2012.

In contratti che saranno stipulati dopo la conversione in Legge del DL dignità, presumibilmente dal'11/08/2018:

beneficeranno di una fase transitoria che dovrebbe scadere il 31/10/2018 durante la quale chi rinnoverà o prorogherà i contratti in essere dal 14/07/2018 potrà essere esonerato dall'obbligo di specificare le causali e le motivazioni.

I contratti che saranno stipulati dal 01/11/2018:

dovranno recepire le regole della legge che sarà a regime e operativa, senza esclusioni, nella sua formulazione del 14/07/2018, con alcune eccezioni che dovrebbero riguardare le assunzioni a tempo determinato per il tramite delle agenzie di somministrazione.

Pertanto:

chi ha stipulato contratti a tempo determinato fino al 13/07/2018 non sarà soggetto alle disposizioni del DL dignità e della Legge di conversione fino (almeno) al 12/07/2021;

chi ha stipulato contratti dal 14/07/2018 scadenti entro il 10/08/2018 potrebbe, se interessato a proseguire il rapporto di lavoro, prorogare il contratto entro (prudenzialmente) il 08/08/2018, al fine di accedere ai benefici del regime transitorio;

chi ha stipulato contratti dal 14/07/2018 potrà beneficiare del regime transitorio che sarà introdotto dalla legge di conversione; in tal caso CHI RINNOVERA' O PROROGHERA' I CONTRATTI, ENTRO IL 31/10/2018, potrà essere esonerato dall'obbligo dell'apposizione della causale;

chi ha stipulato contratti a termine scaduti il 31/07/2018, posto che la conversione avvenga entro il 10/08/2018 non ha/avrà nessuna "via di fuga", poiché il termine minimo legale per procedere al rinnovo

del contratto è di 10 giorni per contratti di durata non superiore a 6 mesi e di 20 giorni per quelli di durata superiore;

chi è indeciso dovrebbe forse valutare l'opportunità di procedere all'assunzione a tempo determinato prima della conversione del Decreto dignità, per beneficiare, quanto meno, del regime transitorio. In detta ipotesi è opportuno che sappia che il tempo che residua per assumere è davvero poco, scadrà (prudenzialmente) mercoledì prossimo.

06/08/2018